



COMUNE DI BASILIANO

PROVINCIA DI UDINE

Allegato 1 alla deliberazione n. 14 del 29.01-2019

Oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021. Aggiornamento e adeguamento precedenti piani

Il sottoscritto Dottor Giuseppe Calderaro, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (in seguito RPCT) del Comune intestato, giusto provvedimento del Sindaco n 6 del 19.02.2015, rende di seguito il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021. In prosieguo detto piano sarà denominato PTPCT.

Si fa presente che il Comune di Basiliano appartiene all'Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI, sorta obbligatoriamente, tra i Comuni di Basiliano, Varmo, Sedegliano, Mereto di Tomba e Lestizza, in esito all'attuazione della L.R. n. 26 del 12.12.2014 e profondamente modificata dalla L.R. 28.12.2018 n.31, di cui si darà conto nel P.T.P.C.T. della stessa unione.

Si rammenta, tuttavia, che pur non essendo stato previsto nello Statuto dell'Unione l'ufficio comune della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcuni provvedimenti relativi all'Organismo Indipendente di Valutazione come al Responsabile sulla Protezione dei Dati Personali in materia di privacy, sono stati nominati dagli organi dell'unione medesima.

PREMESSE GENERALI.

L'ANAC ha adottato il P.N.A. 2018 con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, confermando le indicazioni dei precedenti PNA ed

approfondendo alcuni temi specifici, già in quelli esaminati, stabilendo ulteriori indicazioni e direttive.

I temi trattati dall'autorità sono i seguenti

- Un' ampia premessa relativa al monitoraggio, nei vari comparti della pubblica amministrazione, sulla adozione e redazione dei PTPC e dei piani della trasparenza, esteso anche alle società pubbliche ed ai soggetti privati in controllo pubblico, con approfondito rilievo degli esiti della valutazione;
- Adozione annuale dei PTPCT
- Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
- La revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le misure discriminatorie nei suoi confronti
- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
- I Codici di comportamento
- Il *pantouflage*
- La rotazione
- Alcune parti speciali riguardanti le Agenzie fiscali, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione e la gestione dei rifiuti

- Semplificazione per i piccoli comuni

Il PNA 2018 si completa con due allegati:

1. **Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 contenenti pareri sulla corretta interpretazione** dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) su richiesta di diversi soggetti;
2. **Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);**

In queste premesse generali occorre specificare ai fini della redazione del presente piano triennale che il Comune di Basiliano ha una popolazione al 31 dicembre 2018 di 5226 abitanti, per cui rientra ampiamente nella categoria dei cosiddetti “piccoli comuni”; considerato che la redazione di un piano triennale semplificato compete solo ai comuni al di sotto dei 5000 abitanti, si ritiene, tuttavia, di poter affermare che non sussistono fatti corruttivi o ipotesi di

disfunzione amministrativa significativa negli ultimi anni, compreso quello appena trascorso; a prova di ciò si testimonia l'assenza di segnalazioni corruttive interne o esterne non essendo mai pervenuta alcuna segnalazione al sistema di whistleblower.

Il presente piano è stato predisposto con il seguente ordine

- premesse generali in corso
- misure preventive principali da rivedere alla luce del PNA 2018
- misure anticorruzione
- trasparenza
- piano della performance.

1. SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- A. *Responsabile Anticorruzione*, dott. Calderaro Giuseppe nominato n. 14 del 30.06.2014 dal Sindaco, dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, svolge i compiti attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità;
- B. *Responsabile della trasparenza*, dott. Calderaro Giuseppe nominato con atto sindacale nr. 14 in data 30.06.2014 ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.);
- C. Giunta Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C.T. e i successivi aggiornamenti annuali;
- D. Responsabili dei servizi: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16, 1° comma, L. n.190/2012, come integrate dalla determinazione ANAC n. 12/2015, più sopra specificate e riportate negli allegati del Piano
- E. Organismo di Valutazione: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione; l'OIV del COMUNE di Rivignano Teor è il dott. Paolo Stradi di Gradisca d'Isonzo nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza UTI MEDIOFRIULI n. 17 del 06.04 2018;.
- F. Ufficio Procedimenti Disciplinari provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari;
- G. Dipendenti dell'ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito

al proprio Responsabile;

- H. Collaboratori dell'ente: osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.
- I. Il Responsabile della Protezione Dati di cui al Regolamento UE 2016/679 e della legge 101/2018, in materia di privacy, è stato designato l'Avv. Paolo Vicenzotto del medesimo Studio Legale (Decreto del Presidente UTI MEDIOFRIULI n. 26 del 25/05/2018) .
- J. I vari responsabili del trattamento esterno dei dati personali appartenenti ai diversi soggetti privati che forniscono servizi economici e non al Comune.
- K. Soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA): il soggetto Rasa del Comune di Basiliano nominato con Provvedimento Segretario Comunale n. 1 del 23.01.2015.

2. Compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione

Il RPCT svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti "ruoli":

- *elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);*
- *verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);*
- *comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);*
- *propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);*
- *definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);*
- *individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispose percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);*

- *d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;*
- *riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);*
- *entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;*
- *trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);*
- *segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- *indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- *segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- *quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);*
- *quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).*
- *quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);*
- *può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).*

3. Il Contesto Esterno


Seppure fino ad oggi l'intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC faremo riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la **“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”** trasmessa dal **Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati che si richiama”,** *disponibile alla pagina web:*

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

Per la provincia di Udine, risulta quanto segue:






Piazza del Municipio
33031 BASILIANO (UD)
P. IVA 00474480330
C. F. 80006630330

web: comune.basiliano@certgov.fvg.it
www.comune.basiliano.ud.it
info@comune.basiliano.ud.it





4. Il Contesto Interno


Caratteristiche dell'ente:

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Comunale e di n 3 Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa, preposti ai seguenti Uffici:

- Area Affari Generali: Uffici: Segreteria/Cultura e biblioteca/ /Contratti/Contenzioso/ Servizi Demografici Anagrafe-Elettorale-Stato civile-Statistica-Leva/Protocollo/Istruzione/Servizi Sociali Residui – Titolare Posizione Organizzativa – dott. Calderaro Giuseppe
- Area Economico-Finanziaria Uffici: Contabilità//Economato /Controllo di Gestione / Polo 2 UTI MEDIOFRIULI - Titolare Posizione Organizzativa – Rag. Paolo Battistutta
- Area tecnica Edilizia Pubblica, Manutenzione ed Ambiente Uffici: Manutentivo/Lavori pubblici/Ambiente/Urbanistica/ Edilizia Privata/ Paesaggio e Territorio/ Titolare Posizione Organizzativa Geom Giorgio Bertetti



Organigramma del Comune di Basiliano



5. La collaborazione degli uffici comunali e dell'OIV

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “*dovere di collaborazione*” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, “*Organismo Indipendente (o Interno) di Valutazione*” al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- *la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;*
- *che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.*

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I Titolari di Posizione Organizzativa rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

Un ultimo tema trattato nel PNA 2018 e che riveste particolare importanza, quest'anno, in ragione del rinnovo dell'Amministrazione, allo scadere del quinquennio, è quello alle verifiche di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

L'ANAC, a tale proposito ricorda che ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC.

Sarà compito di questo RPCT di vigilare sulle candidature proposte e sugli eletti al fine di evitare ipotesi di inconferibilità ed incandidabilità alla luce del decreto legislativo citato e della Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

6. *Codici di comportamento*

A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR n. 62 del 13.04.2013 e del codice di comportamento definito con delibera Giunta Comunale n. 139 del 17.12.2013, che qui s'intende richiamato e confermato, mediante collegamento al relativo link: http://www.comune.basiliano.ud.it/fileadmin/_migrated/content_uploads/codice_di_comportamento_per_sito_web_01.pdf

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione

Si precisa che con delibera di Giunta Comunale n.120 del 04.12.2018 è stato affidato il compito della gestione dei procedimenti disciplinari al competente ufficio regionale per il contenzioso ed i procedimenti disciplinari per tutte le sanzioni superiori alla censura.

7. *Rotazione del personale*

Altro tema ripreso dall'Autorità nel PNA 2018 è quello della rotazione del personale, misura prevista, dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), per evitare la concentrazione di poteri nelle aree a maggior rischio corruzione.

Come nei precedenti piani ci si è soffermati sulla assoluta difficoltà di attuare la misura di prevenzione, come è intuibile negli Enti di piccole dimensioni, in ragione del ridotto numero di dipendenti e conseguentemente nella particolare specializzazione delle professionalità richieste.

Dato atto e ribadito che non sono stati registrati episodi corruttivi o significative disfunzioni amministrative e tenuto conto che il Comune in questione è frutto di una fusione tra Comuni con decorrenza 01.01.2014, per cui è abbastanza improbabile un'ulteriore forma associativa, di qualunque forma e natura, l'unica forma

di rotazione prevedibile è quella stessa proposta dall'Autorità e cioè la rotazione straordinaria solo qualora siano accertati fatti corruttivi in capo ai soggetti deputati alla gestione di aree ad elevato rischio corruttivo.

Tuttavia si rammenta che in attuazione del PTPC 2016/2019 è stata attuata la misura della segregazione delle funzioni, mediante la nomina da parte dei Titolari di Posizione Organizzativa di responsabili di procedimento in modo da attenuare la concentrazione dei poteri sopraddeata.

La struttura dell' Ente , come sopra rappresentata, non consente, data l'unicità e l'infungibilità delle figure apicali e le singole specifiche professionalità, la rotazione dei responsabili di posizione organizzativa, pur considerando che limitatamente agli affidamenti dei soli servizi e forniture in economia, sono coinvolti, seppur in misura differenziata, tutti i titolari di posizione organizzativa .

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica; nella quale non vi sono figure dirigenziali e ove non poche volte la figura del responsabile del procedimento coincide con quella di Responsabile di area

Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza.

In ogni caso cercherà, ulteriormente, di sopperire a tale impossibilità attraverso le seguenti misure:

- a) tramite il già avviato, nel 2015, rinforzo dell'attività di controllo successiva di regolarità amministrativa, confermando una più stringente periodicità dei medesimi controlli, prevenendo, in tal modo, azioni distorsive e valutando, entro i termini di potenziale impugnabilità dei provvedimenti viziati , interventi di autotutela amministrativa nell'ambito dei criteri previsti dagli articoli, 21octies e 21 nonies, fatta salva l'ipotesi dell'art. 21 septies, della legge 7.8.1990 n. 241 come novellata nel tempo .
- b) Continuando, come già avviato nel corso del 2015, una piena distinzione tra attività del responsabile del provvedimento finale ed attività del responsabile dello specifico procedimento o comunque istruttoria, che dovrà controfirmare le copie d'ufficio del provvedimento finale.
- c) Ad assicurare che, negli eventuali concorsi pubblici, con riserva ad interni per la progressione verticale, la Presidenza della Commissione del concorso sia affidata al responsabile diverso da quello dell'area a cui appartiene il concorrente interno o al Segretario Comunale.
- d) Le stesse modalità saranno applicate in fattispecie similari, eventualmente ricorrenti.

8. Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti d'interesse e misure di prevenzione in caso di condanne penali

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 11. 190/2012,:

- a. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

- b. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.
- c. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, poiché nominati successivamente al termine di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e di gara, edotti dal Rup sui soggetti partecipanti al concorso o alla gara, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con alcuno dei concorrenti. Nel caso in cui sussista una causa d'inconferibilità, questi dovrà essere sostituito.

Ciascun Responsabile di Area è tenuto a trasmettere i verbali al RPC per il monitoraggio delle disposizioni precedenti.

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. I, comma 46, della 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Al fine di dare concreta attuazione alle misure del codice di comportamento di cui al precedente articolo, negli schemi tipo di bando di gara, lettere di invito o di incarico, contratto e/o convenzione sarà inserito l'obbligo di osservare le condizioni e prescrizioni previsti dal Codice di comportamento e la contestuale previsione della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi, come da formula seguente: " L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. così come recepito e integrato dal Comune nel Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione n. 10 del 29/01/2014 (sezione 4" PTPC 2014/2016) e che s'intende conosciuto mediante accesso diretto al link. <http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/index.php?id=24284>. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e del Codice del Comune sopra richiamati, potrà costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e.."

Conferimento ed autorizzazioni incarichi a personale dipendente; vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per Titolari di Posizione Organizzativa nonché regole generali per gli incarichi professionali esterni di liberi professionisti (art. 15 d.lgs n. 33/2013).

Il Responsabile del piano anticorruzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo, in particolare ai Titolari di Posizione Organizzativa.

Inoltre per tutto il personale dipendente le singole richieste di autorizzazione ad effettuare altre attività o incarichi dovranno essere valutate dagli organi competenti secondo i seguenti criteri:

- a) saltuarietà ed occasionalità degli stessi ;
- b) non interferenza con l'attività ordinaria;
- c) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione;
- d) modalità di svolgimento;
- e) impegno richiesto.
- f) valore del corrispettivo previsto

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato n.39/2013.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico .

La materia è meglio regolata nella sezione 5" del P.T.C.P. 2014/2016 allegato E), che concerne l'approvazione di apposito regolamento per la disciplina le attività ed incarichi ai dipendenti che qui s'intende richiamato e confermato, mediante collegamento al **link** relativo [http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/fileadmin/migrated/content uploads/SEZ.5 - Reg.to incaichi esterni.pdf](http://www.comune.rivignanoteor.ud.it/fileadmin/migrated/content/uploads/SEZ.5 - Reg.to incaichi esterni.pdf).

9. Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, con specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Al di là delle competenze provvedimentali e consultive dell'Anac, spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del d.lgs. 39/2013. Spetta alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cessato dal servizio adottare misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage da inserire nel PTPC.

Innanzitutto, poiché, l'indirizzo Anac riguarda anche i dipendenti a tempo determinato, tale divieto è esteso ermeneuticamente anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro autonomo; in particolare l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Inoltre il divieto di *pantouflage*, nell'ambito di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, si applica, non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento con atti endoprocedimentali obbligatori e vincolanti per le decisioni finali, quali pareri, perizie o certificazioni.

Oltre alla previsione nei bandi tipo del rispetto del divieto del pantouflage che costituisce obbligo generale nelle gare d'appalto si ritiene di accogliere la proposta ANAC del PNA 2018 di stabilire in questo PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione della misura, l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente o incaricato, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente o ex incaricato.

Per il pantouflage, la misura era già prevista nei precedenti piani, ma, opportunamente, occorrerà disciplinare una formula da far sottoscrivere a tutti i dipendenti che cesseranno dai servizi che espliciti la conoscenza del divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa presso i soggetti private destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri o che hanno partecipato a procedimenti; analoga formula sarà studiata per coloro che abbiano svolto attività professionale o incarico qualificato con poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente. (per esempio incarichi ai sensi degli artt. 90 e 110 del dec.lgs. n. 267/2000; componenti in rappresentanza dell'Ente in collegi arbitrali, professionisti legali con potere transattivo).

10. La valutazione sulla “gestione del rischio” di corruzione

Il presente piano di prevenzione della corruzione si prefigge, come i precedenti, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il piano e tutta l'attività amministrativa in materia di anticorruzione ha un'efficacia “preventiva” e, possiamo dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi corruttivi, che diventano oggetto dell'attività delle Procure della Repubblica che attivano l'azione penale.

Nonostante tutte le correzioni ed approfondimenti che saranno necessari per una più efficace gestione dei rischi da prevenire nella misura più completa possibile, si deve ribadire la buona attuazione del PTPC dei trienni precedenti e la sua idoneità complessiva, salvo quanto necessario che verrà indicato nella parte programmatica in appresso, atteso che non sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni né sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione

In questo contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che “**partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi**”.

Pertanto, riguardo alla “**gestione del rischio**” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito già dal 2018 non confermare per sé l'impianto fissato nel 2013, considerato che aveva dato in molti casi risultati inadeguati portando ad una sottovalutazione del rischio.

Occorre evidenziare che lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione deve essere supportato dall'applicazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio. Occorre quindi privilegiare un sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo. L'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia costituisce un fondamentale pre requisito per una efficace attività di contrasto alla corruzione

- A. **identificazione del rischio:** *consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;*
- B. **analisi del rischio:** *in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto) sia sull'amministrazione che sugli stakeholders;*
- C. **ponderazione del rischio:** *dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell'impatto);*
- D. **trattamento:** *il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.*

E' dunque confermato, anche in questo piano, **l'impianto del 2016**, anche se l'ANAC prevede che “*alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno*”. Si tratta quindi di una metodologia di calcolo che si basa sul prodotto di due fattori probabilità ed impatto e la probabilità può essere declinata in una scala crescente di 5 valori.

Al personale dipendente è stata somministrata un'adeguata formazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, ma dovrà essere somministrata una formazione aggiuntiva con modalità di risk-management per affrontare meglio il riesame delle misure già adottate nel 2015 ed ampliate nel 2016.

Ai sensi dell'art 43, d.lgs. 33/2013 il RPCT, nella qualità anche di Responsabile per la trasparenza, ha svolto un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e non si registrano casi di segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina per casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Trattandosi di un aggiornamento del piano e dati gli esiti della prima attuazione negli ultimi anni rimangono invariate le tabelle relative ai rischi, individuati, valutati, trattati come riportati nell'allegato al presente piano che ricalca quelli adottati con i piani triennali della prevenzione della corruzione del triennio 2015 2018 e del triennio 2016 2019.

Si ritiene, tuttavia, come misura necessaria per il piano 2019/2021, che alla luce delle diverse innovazioni normative nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali, appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, anche alla luce del più articolato rapporto con le diverse centrali uniche di committenza e l'introduzione delle procedure telematiche di gara, nonché le innovazioni in materia di reclutamento del personale, sia indispensabile procedere ad una rivisitazione di tutte le misure previste in detto allegato sia ai fini dell'adeguamento alle nuove normative sia ai fini di una semplificazione, laddove possibile, tanto di quelle obbligatorie tanto di quelle ulteriori, come già previste nel piano triennale 2016 2019.

Si sottolinea che il cuore di un'analisi di risk management risiede nel "comportamento" del soggetto decisore; le innovazioni normative suddette hanno pertanto mutato il livello di responsabilità ed il comportamento dei titolari di posizione organizzativa.

Riflettendo sul comportamento dei decisori si può migliorare l'analisi ed il trattamento dei rischi, valutando i processi piuttosto che i procedimenti.

11. TRASPARENZA

Il PNA 2018, sempre in materia di piccoli comuni, si sofferma in particolare sulle opportune semplificazioni degli obblighi della trasparenza operando, comunque, una distinzione tra pubblicazioni "integrale degli atti" all'albo pretorio on-line ai sensi della legge n. 69/2009 e le pubblicazioni nell'amministrazione trasparente, per le quali si rafforza l'indirizzo delle pubblicazioni, laddove possibile, per aggregazione di dati in apposite tabelle riassuntive, purché chiare e leggibili dai cittadini, e, per agevolare oltremodo l'uso della sezione amministrazione trasparente, ribadisce la possibilità di implementare maggiormente l'uso dei collegamenti ipertestuali.

Infine, definendo meglio il concetto di "tempestività delle pubblicazioni" invita i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad una interpretazione adeguata della disciplina dei tempi di pubblicazione; adeguamento che questo responsabile aveva già indicato nel di PTCP 2016/2018 e che viene replicato in appresso:

- a) Aggiornamento "tempestivo": Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene, di norma, nei dieci giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

- b) Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale": Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata, di norma, nei dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
- c) Aggiornamento "annuale" In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene, di norma, nel termine di dieci giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

12. Tutela dei dati personali

Una particolare attenzione è richiesta dall'ANAC, in materia di trasparenza, sulla nuova disciplina della tutela dei dati personali; in tal senso si ritiene opportuno riprodurre il paragrafo appositamente predisposto dall'autorità, in considerazione del particolare impegno ed attenzione che richiede la questione.

“Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del



Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i

principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite

dal Garante per la protezione dei dati personali¹⁰.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi *infra* paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

7.1. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati -RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all’Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l’obbligo investe, infatti, tutti i

soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, 10 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario

nazionale, le autorità indipendenti ecc.¹¹ Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato

con persona fisica o giuridica esterna all’ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch’esso fra soggetti interni, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si

valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni.

In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che *«In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RPD attribuisce al RPD».*

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).”

13. Accesso civico (generalizzato) e documentale.

Il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, modificando il D.Lgs. 33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

L'argomento è stato trattato nel PTPCT 2016/2018 al quale si rimanda per l'applicazione.

14. Whistleblowing: viene utilizzato apposito software dedicato per gestire le procedure di segnalazioni anonime da parte dei dipendenti da estendersi possibilmente anche a soggetti estranei all'Amministrazione; si ribadisce che nel 2018 non sono pervenute segnalazioni di fatti corruttivi né di malagestione .

15. Patti di integrità e protocolli d'intesa

La materia è stata ampiamente trattata nel piano triennale anticorruzione 2016 2018 e si può affermare che le misure ivi previste sono state attuate e rinvenibili nei testi contrattuali principali approvati e stipulati in questo comune.

Per continuità si rimanda integralmente a quanto previsto nel suddetto piano triennale

Basiliano 29.01.2019

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DOTT. GIUSEPPE CALDERARO



Piazza del Municipio n. 1
33031 BASILIANO (UD)
P. IVA 00474480308
C. F. 80006630307

Tel. + 039. 0432. 838111 (centralino)
Tel. + 039. 0432. 838112 (segreteria)

pec.: comune.basiliano@certgov.fvg.it
sito web: www.comune.basiliano.ud.it
e-mail: protocollo@comune.basiliano.ud.it

